

# Comune di Trissino

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Regolamento redatto a cura del Settore "commercio"  
Direttore: dott.

Con la collaborazione del Comando di Polizia Locale, dell'Ufficio Statistica e dell'Ufficio Urbanistica

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Norme di riferimento

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Attività escluse

Articolo 5 - Zonizzazione

Articolo 6 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ad autorizzazione

Articolo 7 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA

Articolo 8 - Autorizzazioni temporanee

Articolo 9 - Autorizzazioni stagionali

Articolo 10 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

### **TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A NUOVE APERTURE**

Articolo 11 - Presentazione della domanda

Articolo 12 - Documentazione

Articolo 13 - Accoglimento e diniego

Articolo 14 – Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 15 – Requisiti professionali

Articolo 16 - Verifica dell'efficacia delle regole di programmazione

### **TITOLO III- ALTRE DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

Articolo 17 - Subentri

Articolo 18 - Trasferimenti della sede legale, modifiche societarie, dei locali e del procuratore/preposto

Articolo 19 - Perdita dei requisiti professionali

Articolo 20 - Sospensione volontaria dell'attività

Articolo 21 - Sanzioni

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 22 - Rinvio

Articolo 23 - Entrata in vigore

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel comune di TRISSINO in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.29/2007 e dalle altre disposizioni richiamate al successivo art.2.

### Articolo 2 – Norme di riferimento

1. La presente disciplina trae origine:
  - a) dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive integrazioni e modificazioni tra le quali in particolare quelle introdotte dall'art. 49, comma 4 bis, della legge 30 luglio 2010 n.122 relative alla "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  - b) dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", così come convertito in legge con .
  - c) dalla Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (d'ora in poi denominata "legge regionale"), dalle linee guida approvate dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 2982 del 14 ottobre 2008 e atti successivi;
  - d) dal Decreto Leg.vo 25.3.2010 n. 59 che riforma la legge regionale negli articoli specificamente richiamati dal presente Regolamento in relazione a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 2026 del 3 agosto 2010;
  - e) dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "regolamento per la semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".
  - f) Dgrv n°2026 del 03/08/2010
  - g) D.Lgs. n.59/2010 recepimento della Direttiva CEE 2006/123 (Direttiva Bolkestein)
  - h) D.L. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011 (Norme di liberalizzazione attività produttive)
  - i) D.L. 138/2011 convertito in Legge n.148/2011(Norme di liberalizzazione attività produttive).

### Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "legge regionale": la legge regionale n. 29/2007;
  - b) per "superficie di somministrazione": l'area privata a disposizione dell'operatore, attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'attività occupata (esclusi magazzini, cucine, servizi, depositi;
  - c) per "locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse continue non comunicante con altri esercizi;
  - d) per "requisiti morali": i requisiti previsti dall'art.71 del Decreto Leg.vo n.59/2010 come indicati nella Delibera di Giunta Regionale n. 2026 del 3 agosto 2010;
  - e) per "requisiti professionali": i requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 così come spiegati nella Circolare n. 3642/c del Ministero dello Sviluppo Economico;
  - f) per "requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con decreto ministeriale n. 564 del 17 dicembre 1992, modificato dal decreto ministeriale n. 534 del 5 agosto 1994;
  - g) per "manifestazioni ed eventi": le attività di spettacolo o di intrattenimento o di sensibilizzazione, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica;

- h) per “zone”: la ripartizione del territorio comunale in diverse parti omogenee, effettuata secondo i Criteri di programmazione approvati dal Consiglio comunale congiuntamente al presente regolamento.

#### **Articolo 4 - Attività escluse**

Il presente regolamento non si applica:

- a) alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) all'attività di somministrazione effettuata dall'impresa agricola nei limiti di cui alla L.R. n. 9/1997;
- c) all'attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi, qualora svolta dal titolare dell'esercizio limitatamente alle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- d) all'attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, a eccezione di coloro che la effettuano con strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo, tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- e) all'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri dell'esercizio cui è annessa e non si possono distribuire bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

#### **ART. 5 - Zonizzazione**

Il territorio comunale è suddiviso in 3 Zone meglio indicate nella Relazione (ed allegata planimetria), approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al presente Regolamento di cui forma parte integrante e sostanziale. In sintesi le zone sono:

- ZONA 1: “AREA COLLINARE”: comprende area collinare del territorio ed in particolare le frazioni di Selva, San Benedetto e Lovara;
- ZONA 2: “CENTRO DEL CAPOLUOGO”: comprende la zona del centro del capoluogo con una sottozona relativa agli impianti sportivi comunali.
- ZONA 3: “OLTREAGNO” : comprende area industriale, commerciale e artigianale, nonché un'area urbanizzata.

#### **Articolo 6 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ad autorizzazione**

Sono soggette ad autorizzazione amministrativa le attività espressamente indicate dalla vigente normativa, anche nel caso di trasferimento dell'esercizio in altra zona come definite al precedente art.5.

#### **Articolo 7 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a segnalazione certificata di inizio attività (scia)**

1. Le segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) sono inoltrate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune ai sensi del DPR 160/2010.
2. Sono soggette a Scia, come disciplinate dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande previste dall'art.9 della L.R. n.29/2007.

## **Articolo 8 - Autorizzazioni temporanee**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni ed eventi, ( art.11 LR 29/2007) al fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti.
2. Le predette autorizzazioni temporanee sono concesse esclusivamente nei luoghi adibiti e per il periodo di svolgimento delle manifestazioni.
3. Il richiedente o il procuratore appositamente designato deve comunque essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, in base ai requisiti e alle procedure stabilite dalla vigente normativa.
5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea svolto nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzate per il consumo sul posto.

## **Articolo 9- Autorizzazioni stagionali.**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a 90 giorni e non superiori a 270 per ciascun anno solare.
2. Il carattere di stagionalità e il periodo di apertura sono dichiarati nella domanda presentata dall'interessato.

## **Articolo 10 – Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**

1. In materia di limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche si richiamano i limiti ed i divieti imposti dalle vigenti norme tra le quali in particolare:
  - gli artt. 689 e 691 del Codice Penale;
  - l'art. 87 del Tulpis (Testo unico leggi pubblica sicurezza).
2. Si richiamano altresì i divieti, i limiti e gli obblighi imposti dall'art. 54 della legge n. 120 del 29.07.2010, di modifica del Codice della Strada.
3. Non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
4. Non è inoltre consentita la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione che non siano poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 176, c. 1, del RD n. 635 del 6 maggio 1940.

## **TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A NUOVE APERTURE**

### **Articolo 11 - Presentazione della domanda**

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al comune utilizzando il modello disponibile anche sul sito Internet del Comune "Somministrazione di alimenti e bevande (art. 8 della L.R. 29/2007)".
2. Il procedimento per il rilascio delle nuove autorizzazioni sarà avviato secondo l'ordine cronologico di presentazione, quale risulta dall'acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

## **Articolo 12 - Documentazione**

1. La domanda, in caso di apertura di nuove attività, deve essere corredata da:
  - a) Copia del contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali sede dell'esercizio registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;
  - b) N. 2 planimetrie e sezione dei locali aggiornate e corrispondenti ai vani, in scala 1:100 o 1:50, datate e firmate da un architetto, ingegnere o geometra con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura e altezza e lay-out delle attrezzature presenti;
  - c) Attestazione di registrazione igienico-sanitaria rilasciata dall'ULSS oppure copia della SCIA presentata all'ULSS unitamente all'asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici;
  - d) Relazione di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato relativa alle misure adottate per evitare l'inquinamento acustico;
  - e) Relazione a firma di un tecnico abilitato tecnica dei locali sede dell'attività in merito:
    - all'estensione della superficie di somministrazione;
    - al rispetto dei criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, N. 564;
    - al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia;
    - alla destinazione d'uso (indicare anche i dati del certificato di abitabilità/agibilità);
  - f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  - g) Copia dell'atto di procura ai sensi dell'art. 2209 Codice Civile (per le società e per le associazioni);
  - h) per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  - i) copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità .
2. Alla presentazione dell'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere prodotta la documentazione di cui ai punti f) e g). Le istanze eventualmente incomplete degli altri allegati dovranno invece essere integrate con i documenti mancanti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo, a pena di decadenza. Il termine previsto per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla consegna della documentazione. Al fine di godere delle relative priorità, è necessario produrre la relativa documentazione in sede di presentazione della domanda.
3. La documentazione di previsione sull'impatto acustico sarà trasmessa dal Comune all'ARPAV . L'eventuale parere negativo comporterà l'obbligo di adeguare il locale. In ogni caso per tutti i locali ubicati nel territorio del Comune dovranno essere osservate le prescrizioni del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

## **Articolo 13 - Accoglimento e diniego**

1. Il Comune invia al soggetto richiedente una comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda, entro 60 gg. dal ricevimento.

## **Articolo 14 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande viene rilasciata entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda o dalla presentazione dei documenti mancanti in caso di domande incomplete.
2. L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione delle attività accessorie di cui all'art.31 della legge.

## **Articolo 15 - Requisiti professionali**

1. Il titolare dell'impresa individuale o la società deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa recente.

## TITOLO III- ALTRE DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

### Articolo 16 - Subentri

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
2. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro effettiva e documentata attivazione.

La segnalazione deve essere corredata da:

- a) Copia dell'atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio, registrato in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ovvero dichiarazione del notaio dell'avvenuto trasferimento dalla quale risulta indicata la data degli effetti giuridici o dichiarazione di successione;
- b) Copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali sede dell'esercizio registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà o copia lettera inviata con raccomandata A.R. al proprietario dei locali;
- c) N. 2 planimetrie e sezione dei locali aggiornate e corrispondenti ai vani, in scala 1:100 o 1:50, datate e firmate da un architetto, ingegnere o geometra con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura e altezza e lay-out delle attrezzature presenti;
- d) Attestazione di registrazione igienico-sanitaria rilasciata dall'ULSS oppure copia della SCIA presentata all'ULSS unitamente all'asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici;
- e) certificazione tecnica dei locali sede dell'attività in merito:
  - all'estensione della superficie di somministrazione;
  - al rispetto dei criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, N. 564;
  - al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia;
  - alla destinazione d'uso (indicare anche i dati del certificato di abitabilità/agibilità);
  - l'agibilità (indicare anche i dati del certificato di abitabilità/agibilità);
  - eventuali modifiche apportate rispetto alla precedente SCIA;
- f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- g) Copia dell'atto di procura ai sensi dell'art. 2209 Codice Civile (per le società e per le associazioni);
- h) per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- i) copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità .

### Articolo 17 - Trasferimenti della sede legale, modifiche societarie, dei locali e del procuratore/preposto

1. Sono soggetti a SCIA entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento:
  - a) variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale;
  - b) trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio;
  - c) ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso;
  - d) variazione del procuratore/preposto;
  - e) variazione della superficie di somministrazione.



2. La variazione della tipologia di somministrazione da bar ed esercizi simili (wine bar, birreria, enoteca, disco bar, pub, ecc.) a ristorante ed esercizi simili (pizzeria, trattoria, tavola calda, fast food, self service, osteria, bar gelateria, ecc.) dev'essere comunicata allegando:

- registrazione igienico-sanitaria presentata all'ULSS;
- planimetria aggiornata redatta da un tecnico abilitato.

#### **Articolo 18 - Perdita dei requisiti professionali**

1. Qualora la modifica nella composizione della società o la cessazione del procuratore provochi la perdita dei requisiti professionali, questi devono essere necessariamente ripristinati entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale viene emanato un provvedimento di sospensione dell'attività fino al nuovo conseguimento degli stessi.
2. L'autorizzazione decade trascorsi inutilmente 12 mesi dalla data di sospensione.

#### **Articolo 19- Sospensione volontaria dell'attività**

1. Il titolare deve comunicare la chiusura dell'esercizio per ferie, lavori o altro motivo e riconsegnare l'autorizzazione solo se la sospensione dell'attività è superiore a 30 giorni.
2. La sospensione può avere una durata massima di 365 giorni, alla scadenza dei quali se l'attività non è ripresa l'autorizzazione decade, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

#### **Articolo 20 - Sanzioni**

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267/2000 ad ogni violazione del presente regolamento, non prevista da altre norme di legge o di regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento).
2. Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e le procedure di cui alla legge 24.1 1.198 1, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 21 - Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste:
  - a) dalla legge regionale n.29 del 21/09/2007;
  - b) dalle delibere di Giunta regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008, n. 2026 e 2029 del 3 agosto 2010;
  - c) dall'ordinanza sindacale di determinazione degli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari;
  - d) dal vigente regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto;
  - e) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e successive integrazioni e modificazioni;
  - f) dalla legge n. 447/1995 in materia di impatto acustico e s.m.i.;
  - g) dal Decreto Legislativo 26.3.2010 n.59 per le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande (art. 64) e di possesso di requisiti (art.71);
  - h) dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 e dal relativo Regolamento di esecuzione del 1940;
  - i) D.M. 564/1992.

#### **Articolo 22 -Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente atto, s'intendono abrogati i precedenti documenti programmatici e regolamentari dell'Amministrazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande e le eventuali disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.